

REGOLAMENTO (UE) 2023/1322 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2023
riguardante l'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) e che abroga il regolamento (CE)
n. 1920/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («EMCDDA»). Tale regolamento è stato oggetto di una rifusione nel 2006 con il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) L'EMCDDA è stato istituito per fornire all'Unione, agli Stati membri e ai paesi terzi partecipanti informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello europeo in modo da contribuire a fornire loro una visione globale di tali informazioni al fine di orientare l'elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il fenomeno degli stupefacenti, e offrire a tali iniziative un valore aggiunto allorquando, nei settori delle rispettive competenze, essi adottano misure o definiscono azioni per affrontare tale fenomeno. La creazione e il funzionamento dell'EMCDDA hanno manifestamente migliorato la disponibilità di informazioni sugli stupefacenti e sulle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze, in tutta l'Unione e a livello internazionale.
- (3) Anche se il suo obiettivo generale è sempre valido e andrebbe mantenuto, il regolamento (CE) n. 1920/2006 non fornisce più un quadro adeguato per affrontare le sfide attuali e future in materia di stupefacenti. È quindi opportuno rivedere il mandato dell'EMCDDA al fine, tra l'altro, di sostituire e rafforzare tale mandato. L'EMCDDA dovrebbe essere rinominata Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) («Agenzia»). Poiché per adeguarsi all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 19 luglio 2012, e per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti sono necessarie modifiche significative del regolamento (CE) n. 1920/2006, a fini di chiarezza ed efficacia, tale regolamento dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1920/2006 è incentrato principalmente sulle questioni relative alla salute. Sebbene sia essenziale mantenere tale impostazione – dal momento che le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l'offerta connesse con il fenomeno degli stupefacenti sono intrinsecamente collegate, è necessario anche affrontare l'offerta di stupefacenti – al fine di ridurre la disponibilità di stupefacenti nell'Unione e fare flettere la domanda di stupefacenti e contribuire così a rispondere alle preoccupazioni che ne derivano in termini di protezione e sicurezza. Al fine di fornire dati e analisi fattuali, oggettivi, affidabili, comparabili e significativi a livello dell'Unione, l'Agenzia dovrebbe affrontare il fenomeno degli stupefacenti, adottando un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare nei confronti degli stupefacenti, del consumo di stupefacenti, dei disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, della prevenzione, del trattamento, delle cure, della riduzione del rischio e del danno, della riabilitazione, del reinserimento sociale e recupero, dei mercati e dell'offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e delle altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze. L'approccio dell'Agenzia dovrebbe includere prospettive in materia di diritti umani, genere e parità di genere, età, salute, equità sanitaria nonché prospettive sociali.

⁽¹⁾ GU C 323 del 26.8.2022, pag. 88.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2023.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 36 del 12.2.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

